

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N.49141

STATUTO COMITATO RECUPERO ARTISTICO E STORICO CASTEL DEL PIANO

Articolo 1

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata
"COMITATO RECUPERO ARTISTICO E STORICO CASTEL DEL PIANO".

Il Comitato, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando iscritta.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 2

Il Comitato ha sede in Castel del Piano (GR) Via Marconi n.9.

Il Comitato Recupero Artistico e Storico Castel del Piano, più avanti per brevità denominato COMITATO, prescinde da qualsiasi credo religioso o ideologia politica e non ha fini di lucro, ed ha per scopo quello di svolgere attività in favore del recupero artistico e storico di Castel del Piano, la valorizzazione e il recupero delle opere d'arte, dei luoghi e dei simboli storici del paese.

Scopo del Comitato è nello specifico:

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

attività in favore del recupero artistico e storico di Castel del Piano, la valorizzazione e il recupero delle opere d'arte, dei luoghi e dei simboli storici del paese.

l'organizzazione di eventi culturali collaterali, allo scopo di promuovere il paese di Castel del Piano (con particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione nella partecipazione. In particolare dovrà promuovere attività volte alla crescita della conoscenza storica nella popolazione di Castel del Piano).

L'organizzazione di eventi culturali e popolari nel Comune di Castel del Piano con la finalità di realizzare utili da impiegare nell'attività principale di recupero artistico e storico, come forma di autofinanziamento

la gestione e l'utilizzo di eventuali contributi pubblici

la gestione e l'utilizzo di altri tipi di contributi, sia pubblici che privati, anche sotto forma di sponsorizzazioni, per raggiungere gli scopi di cui sopra.

Il Comitato potrà collaborare con altre associazioni o comitati che ne condividano i principi fondamentali al fine di una migliore organizzazione degli eventi.

Per lo svolgimento delle predette attività il Comitato si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e simpatizzanti che ne fanno parte.

Per il perseguimento dei propri scopi il Comitato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi e reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 il Comitato potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i limiti prescritti ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ASSOCIATI

Articolo 3

Sono associati del Comitato, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, rispondono ad ideali di libertà e democrazia, presentano richiesta scritta e corrispondono la quota sociale. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito del versamento della quota sociale.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Articolo 4

Gli associati vengono ammessi a far parte del Comitato senza limiti di tempo, ma la loro adesione deve essere rinnovata annualmente.

Gli associati cessano di far parte del Comitato, oltre che per

morte, per dimissione o decadenza.

La dimissione o recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che tengano comportamenti contrari agli scopi del Comitato;
- b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso il Comitato.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato dal Presidente, in forma scritta, all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Comitato o comunicazione all'indirizzo pec del Comitato.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto e di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi statutari.

Sono altresì tenuti a contribuire alla conservazione e all'incremento del patrimonio ideale e materiale del Comitato nonché alla vita e al prestigio dello stesso con ogni mezzo lecito, compreso quello finanziario.

Gli Associati che abbiano cessato di appartenere al Comitato

non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARI E LAVORATORI

Articolo 5

Sono volontari gli Associati che aderiscono al Comitato prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri ed Euro 150,00 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario

è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli Associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 6

Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli Associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Gli organi del Comitato sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) L'Organo di controllo, laddove eletto

e) il Revisore dei Conti, laddove eletto

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti votanti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (qualora necessario);
- c) alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo.
- d) all'approvazione e alle modifiche di eventuali regolamenti;
- e) ad ogni altro argomento che il consiglio Direttivo, il Presidente o il Collegio dei Revisori intendessero sottoporre;

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

L'assemblea delibera in seduta straordinaria su:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato;

Per le delibere dell'assemblea straordinaria saranno necessarie le stesse presenze e le stesse maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Solo per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax, whatsapp o posta elettronica, oppure orale diretta o tramite telefono, o in modalità informatica con pubblicazione sui social network. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato, sia esso ordinario o sostenitore, ha diritto ad esprimere nell'Assemblea un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega da altro associato, tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un numero da 7 a 11 membri eletti tra gli associati, i quali dureranno in carica quattro anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I componenti del consiglio che volessero presentare dimissioni

dall'incarico lo devono comunicare in forma scritta al Presidente, il quale può rifiutarle; il Presidente non può tuttavia rifiutare una seconda presentazione di dimissioni in forma scritta da parte dello stesso membro durante lo stesso mandato.

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per morte, dimissioni o decadenza, uno o più membri del consiglio Direttivo, il consiglio potrà cooptare, se lo riterrà opportuno, altri membri in sostituzione dei membri mancanti, scelti tra i candidati non eletti alle ultime elezioni. In ogni caso il consiglio Direttivo non potrà essere composto da meno di sette membri.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Articolo 11

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra favorevoli e contrari sarà considerato decisivo il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese o retribuzioni.

Il consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri

poteri a uno o più membri del consiglio, nonché eleggere come responsabili di particolari progetti o argomenti associati che, per formazione, interessi e capacità, siano particolarmente adatti.

Il consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e il 31 dicembre di ogni anno per la rendicontazione delle attività svolte nell'anno e per la discussione delle ipotesi dei progetti per l'anno successivo, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede del consiglio durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Solamente gli associati possono prenderne liberamente visione.

Il consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax, whatsapp o posta elettronica, oppure comunicazione orale diretta o tramite telefono o tramite pubblicazione sui social network. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Alle riunioni del consiglio Direttivo potranno partecipare, senza diritto di voto, i delegati e i responsabili dei proget-

ti che il consiglio riterrà utili al fine degli argomenti trattati.

PRESIDENTE

Articolo 12

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci.

Le seguenti cariche sono incompatibili con l'elezione a Presidente:

a) Sindaco;

b) Assessore Comunale;

c) Assessore Provinciale;

d) Presidente di altra Associazione o consiglio.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio di fronte a terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea dei Soci.

VICE PRESIDENTE

Articolo 13

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

TESORIERE

Articolo 14

Il Tesoriere è depositario delle risorse finanziarie del Comitato e per queste risponde personalmente. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di pre-

disporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Articolo 15

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei Soci e dei Volontari.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 16

Qualora i ricavi del Comitato superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso

di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità del-

le attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, il Comitato deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea degli Associati può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

RINNOVO DELLE CARICHE

Articolo 18

Le elezioni per il rinnovo degli organi del Comitato dovranno essere indette ogni quattro anni.

Il diritto di voto è riservato a tutti gli Associati che risultino in regola con il versamento della quota sociale e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il voto deve essere esercitato presso il seggio elettorale e potrà essere espresso anche attraverso delega ad altro asso-

ciato. Ogni Associato potrà tuttavia esprimere un massimo di n° 01(uno) voto delega oltre il proprio.

Un mese prima del rinnovo del Consiglio Direttivo viene convocata l'Assemblea che stabilisce il numero dei componenti del Prossimo Consiglio Direttivo e che elegge n°03 associati: n°01 con funzione di Presidente e n°02 con funzione di scrutatori che presiederanno su tutte le fasi di votazione.

Qualora nel corso del quadriennio si verifichi vacanza di una o più cariche, il Consiglio Direttivo, per cooptazione, provvederà alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti con privilegio dell'età a pari numero di preferenze. I membri subentranti cesseranno comunque dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Direttivo.

Il voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo potrà essere espresso su un massimo di 15 candidati della lista.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19

1) Bilancio. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato e dalla relazione di missione che illustra le poste

di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Comitato e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, il Comitato dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

2) Entrate. Le entrate del Comitato sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui

all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga al Comitato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3) Patrimonio. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

LIBRI SOCIALI

Articolo 20

Il Comitato deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 21

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli Associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui il Comitato si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente o all'indirizzo pec del Comitato.

SCIoglimento

Articolo 22

Il Comitato si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi del consiglio;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro comitato o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destina-

zione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F/to: CORSINI UBALDO